

**Decreto - Legge 6 luglio 2012 n. 95**

**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.**

**Titolo I**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1** *Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'*articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 154, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.